

VADEMECUM

DEL MERCATO DELLE UNITA' DI EMISSIONE

INTRODUZIONE	Pag. 7
IL MERCATO DELLE UNITÀ DI EMISSIONE	Pag. 9
- L'effetto serra	
- La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici	
- Il Protocollo di Kyoto	
- La Normativa dell'Emission Trading: Direttiva 2003/87/CE	
- Il Piano Nazionale di Allocazione	
- Il Registro Nazionale delle Unità	
- La Direttiva Linking	
- L'organizzazione del Mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra	
- Le principali piattaforme di scambio europee	
APPENDICE NORMATIVA	Pag. 23
- Direttiva 2003/87/CE	Pag. 24
- Regolamento del mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra	Pag. 39

I cambiamenti climatici ed i problemi di tutela ambientale rappresentano oggi una sfida che la società umana non può più trascurare, ma deve affrontare con determinazione per assicurare il miglioramento della qualità della vita. Scelte energetiche ed ambientali, che siano orientate ad una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, devono quindi costituire una delle priorità dei governi nazionali, come pure delle amministrazioni locali. La tendenza a crescere della domanda di energia, la relativa scarsità delle risorse disponibili, l'impatto delle attività umane sull'ambiente richiedono, in particolare, interventi coraggiosi nel quadro di politiche volte a garantire la razionalizzazione dei consumi energetici, l'utilizzo più efficiente delle risorse e il risparmio energetico. Ma perché questi interventi raggiungano il successo auspicato, è necessario che si ricerchi nella loro attuazione il più ampio coinvolgimento della società, ovvero dei cittadini, delle istituzioni e dell'intero mondo imprenditoriale.

In questa prospettiva si muove da tempo il **Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME)**, con un impegno diretto nell'organizzare e gestire piattaforme di mercato specificatamente disegnate a promuovere uno sviluppo economico sostenibile attraverso la negoziazione di strumenti di tutela ambientale.

Il GME, oltre a gestire la borsa italiana dell'energia elettrica, organizza e gestisce la sede di contrattazione dei cosiddetti "Mercati per l'Ambiente", ovvero il mercato dei Certificati Verdi (che attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile), e il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (i cosiddetti "certificati bianchi", che attestano la riduzione dei consumi conseguita mediante il risparmio energetico e l'incremento dell'efficienza energetica). A questi mercati, il GME ne ha affiancato uno nuovo, predisponendo la prima piattaforma italiana per lo scambio delle Unità di Emissione di gas ad effetto serra. Il mercato italiano delle Unità di Emissione, che è stato avviato dal GME, contribuisce allo sviluppo del mercato europeo dei diritti di emissione, che è previsto dalla Direttiva 2003/87/CE per rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto.

Con la pubblicazione del **Vademecum del Mercato delle Unità di Emissione**, il Gestore del Mercato Elettrico intende fornire un quadro completo dello scenario in cui si inserisce la propria attività, offrendo uno strumento al tempo stesso semplice e completo per la comprensione del mercato e dei suoi vantaggi per gli operatori.

Salvatore Zecchini
Presidente
Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.

Sergio Agosta
Amministratore Delegato
Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.

IL MERCATO DELLE UNITA' DI EMISSIONE



Il Mercato delle Unità di Emissione

L'effetto serra

L'effetto serra è uno dei fenomeni che determinano il riscaldamento del nostro pianeta grazie ad alcuni gas naturalmente presenti nell'atmosfera come il vapore acqueo, l'anidride carbonica, l'ozono, il metano. I gas serra agiscono come vetro trasparente che avvolgendo la Terra permettono alle radiazioni provenienti dal sole di filtrare attraverso l'atmosfera e, nel contempo, ostacolano l'irradiazione nello spazio del calore emesso a sua volta dalla superficie terrestre. Questo processo consente alla Terra e agli strati inferiori dell'atmosfera di scaldarsi.

L'uso dei combustibili fossili, la crescita della popolazione mondiale, il processo di industrializzazione hanno portato nel tempo al progressivo incremento nelle emissioni antropogeniche dei gas serra, incrementandone la concentrazione in atmosfera.

L'IPCC (*International Panel on Climate Change*) e la maggior parte degli scienziati è concorde, ormai, nel ritenere che la maggiore concentrazione di gas serra stia provocando un anomalo aumento della temperatura terrestre e che questo sia la causa dei mutamenti climatici globali a livello planetario.

Se non si interviene riducendo significativamente le emissioni di CO₂ e degli altri gas responsabili dell'effetto serra, la Terra andrà incontro inevitabilmente a cambiamenti climatici tali da compromettere la qualità della vita per le generazioni future.



Il Mercato delle Unità di Emissione

La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici

Per rispondere a tale emergenza, nel 1992 a Rio de Janeiro, si è tenuta la prima Conferenza Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite dedicata alla Terra e al suo futuro.

Nel corso della Conferenza, i delegati di 150 Paesi hanno approvato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*), adottata a New York il 9 maggio e presentata ai governi per la firma nel corso del Vertice della Terra svoltosi a Rio de Janeiro nel mese di giugno.

La Convenzione, sottoscritta a Rio da 154 Paesi più l'Unione Europea, è entrata in vigore il 21 marzo 1994, ed è stata la prima iniziativa di cooperazione internazionale diretta a ridurre gli effetti dei gas serra. La Convenzione definisce un obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra per la protezione del sistema climatico e promuove interventi a livello nazionale e internazionale per il raggiungimento di questo obiettivo. Anche se non vincolanti, gli impegni per i Paesi industrializzati erano di riportare entro il 2000, le proprie emissioni di gas serra ai livelli del 1990. Oltre a sancire i principi generali, la Convenzione ha avviato il confronto fattivo tra i Paesi contraenti (definite Parti) sulle misure più adatte per combattere i mutamenti climatici attraverso incontri regolari e periodici, denominate Conferenze delle Parti (COP).

Per dare maggiore impulso alle politiche sul cambiamento climatico e per imprimere una maggiore spinta operativa ai governi dei Paesi industrializzati, nella Terza Conferenza delle Parti, tenutasi a Kyoto nel dicembre del 1997, è stato approvato il Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale che impegna i Paesi elencati nell'Allegato I della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (Paesi industrializzati e Paesi ad economia in transizione) a ridurre complessivamente le emissioni di gas serra del 5,2% rispetto ai livelli di riferimento del 1990, entro il periodo 2008-2012.

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, con la ratifica da parte di un numero di Paesi firmatari della Convenzione Quadro, responsabili per almeno il 55% delle emissioni prodotte nel 1990 a livello mondiale. Tale condizione è stata raggiunta con la ratifica da parte della Russia.

L'obiettivo di riduzione complessiva è stato ripartito in maniera diversa tra i Paesi firmatari della Convenzione. Per l'Unione Europea, Kyoto ha fissato un impegno di riduzione delle emissioni dell'8%, tradotto dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998, negli obiettivi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri attraverso il *burden sharing agreement*. Per l'Italia è stato stabilito che, entro il 2008-2012, riduca le proprie emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.

Il Mercato delle Unità di Emissione

Considerato che ogni riduzione delle emissioni risulta efficace indipendentemente dal luogo in cui avviene, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi, il Protocollo di Kyoto ha introdotto degli strumenti, noti come *meccanismi flessibili*, complementari alle misure individuali previste da ciascun Paese. In particolare:

- il *Clean Development Mechanism* – CDM (art. 12 del Protocollo): è un meccanismo di collaborazione attraverso il quale gli Stati, o le aziende, che realizzano progetti di tecnologia pulita nei Paesi in via di sviluppo, ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero ottenuti senza il progetto. Tali crediti vengono definiti Certified Emissions Reductions ed indicati con la sigla CERs;

- la *Joint Implementation* – JI (art. 6 del Protocollo): è un meccanismo di collaborazione tra Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie pulite nei Paesi con economia in transizione. Tali crediti vengono definiti Emissions Reductions Units ed indicati con la sigla ERUs;

- l'*Emission Trading* – ET (art. 17 del Protocollo): consente ai Paesi firmatari di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisto o la vendita di permessi di inquinamento con altri Paesi. Permette, infatti, al soggetto interessato di vendere e/o acquistare i permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto, o al di sopra, della quota assegnata allo stesso. I permessi di emissione vengono definiti *Assigned Amount Units* ed indicati con la sigla AAUs.

E' importante sottolineare che l'abbattimento delle emissioni, ottenuto sia con il miglioramento delle tecnologie utilizzate nella produzione di energia e nei processi industriali, sia con l'applicazione di criteri di efficienza nell'uso di energia e l'utilizzo di energie rinnovabili (eolico, solare, ecc.), assumono un ruolo essenziale nella lotta contro il cambiamento climatico.

La Normativa dell'Emission Trading: Direttiva 2003/87/CE

Il Consiglio ed il Parlamento Europeo, il 13 ottobre del 2003, hanno approvato la Direttiva 2003/87/CE (definita Direttiva ETS).

Tale Direttiva istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2005, un sistema comunitario per lo scambio di unità di emissioni dei gas a effetto serra, denominato *Emission Trading System* (ETS) al fine di ridurre le emissioni "secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica" (art. 1).

Il sistema consente di rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso il meccanismo di acquisto, o di vendita, di diritti di emissione.

L'*Emission Trading System* è un sistema di tipo "Cap and Trade" che prevede la fissazione di un limite massimo (Cap) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas serra; tale limite è fissato attraverso l'al-

Il Mercato delle Unità di Emissione

locazione di un determinato numero di unità di emissione a ciascun impianto che rientra nelle categorie previste dalla Direttiva. Le unità (*European Unit Allowance* – *EUA*) attribuiscono il diritto ad immettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente in atmosfera, nel corso dell'anno di riferimento della quota stessa, e vengono assegnate agli impianti regolati dalla Direttiva ETS attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA).

L'ETS prevede, con riferimento alla gestione delle unità, una prima fase di implementazione nel periodo 2005 - 2007 ed una seconda fase che coincide con il primo periodo di adempimento di Kyoto (2008-2012); relativamente a ciascuna fase ogni Stato membro deve predisporre un Piano Nazionale di Assegnazione - PNA - (art.9) che definisca il numero totale di unità da assegnare ai principali settori dell'economia e le relative modalità di assegnazione. Tali modalità prevedono che, nel primo periodo, almeno il 95% delle unità venga assegnato gratuitamente, mentre per il successivo quinquennio 2008-2012, l'assegnazione gratuita dovrà riguardare almeno il 90% delle unità di emissione complessivamente allocate.

Gli impianti che ricadono nelle categorie di attività individuate dalla Direttiva, elencate nell'Allegato I (attività energetica, lavorazione dei metalli ferrosi, industria di prodotti minerali, attività del settore cartaceo), a partire dal 1° gennaio 2005 possono esercitare la propria attività solo se muniti di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Le Autorità competenti rilasciano, ogni anno, l'autorizzazione – ai sensi degli art. 5, 6 e 7 – ad emettere gas serra da un impianto o da parte di esso, ove abbiano accertato che il gestore sia in grado di monitorare e di comunicare le emissioni; un'autorizzazione può valere per uno o più impianti amministrati nel medesimo sito dallo stesso gestore.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2006, i gestori degli impianti soggetti all'obbligo sono tenuti a restituire un numero di unità pari alle emissioni totali dell'impianto relative all'anno precedente. L'eventuale surplus di unità, ovvero la differenza positiva tra le unità assegnate e le emissioni effettivamente immesse, potrà essere accantonato o venduto sul mercato entro la fine del periodo di riferimento, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l'acquisto dei permessi.

La mancata resa delle unità prevede una sanzione pecuniaria (art. 16) pari a 40 Euro/quota per il biennio 2005-2007, con un aumento a 100 Euro/quota nel quinquennio successivo; il pagamento della sanzione non dispensa il gestore dell'impianto dall'obbligo di restituzione delle unità dovute.

Infine, la Direttiva prevede che gli Stati membri debbano assicurare la libera circolazione delle unità di emissione all'interno dell'UE consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti di emissione.

Il Mercato delle Unità di Emissione

Il campo d'applicazione della Direttiva (art.2) è riservato ai settori specificati nell'allegato I:

Attività	Gas serra
<i>Attività energetiche</i>	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
<i>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</i>	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate l'ora	Biossido di carbonio
<i>Industria di prodotti minerali</i>	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcelane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m ³	Biossido di carbonio
<i>Altre attività</i>	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

Il Piano Nazionale di Allocazione

La Commissione ha esplicitato i criteri per la predisposizione del Piano Nazionale di Allocazione indicati nell'allegato III della Direttiva.

Il processo decisionale è affidato all'Autorità competente, la quale, nella predisposizione del piano dovrà assicurarsi che la definizione della quantità di unità assegnate sia coerente con gli obblighi previsti da Kyoto.

Il primo passo nella predisposizione del PNA riguarda la determinazione del numero totale di unità di emissione da allocare a livello nazionale. Tale

Il Mercato delle Unità di Emissione

ammontare andrà poi ripartito tra i diversi settori industriali coperti dalla Direttiva.

Determinato l'ammontare delle unità da attribuire ai singoli settori viene, infine, individuata la quantità da attribuire ad ogni singolo impianto, adottando criteri differenziati per i diversi settori.

Il Piano Nazionale di Allocazione per il periodo 2008-2012 è stato inviato alla Commissione Europea nel dicembre 2006 per l'approvazione.

Il numero totale di unità che si intende assegnare per il periodo 2008-2012 agli impianti esistenti è stato determinato applicando ai più recenti dati disponibili la metodologia indicata dalla Commissione Europea. Il quantitativo delle unità assegnate, espresso in MtCO₂, è mostrato nella tabella seguente. La metodologia utilizzata si basa sull'ipotesi che il peso delle emissioni dei settori regolati dalla Direttiva sul totale delle emissioni nazionali e il peso delle emissioni dei settori non regolati dalla Direttiva sul totale delle emissioni nazionali rimanga costante nel periodo 2005-2012. Assume, inoltre, che i due macrosettori abbiano lo stesso potenziale di riduzione, tenendo conto dell'assegnazione media annua delle unità di CO₂ approvata dalla Commissione Europea per il primo periodo, dei pesi dei settori EU-ETS in termini di emissioni, della distanza dagli obiettivi di Kyoto e dello sforzo di riduzione richiesto ai settori coinvolti.

Proposta italiana per il Piano di Assegnazione Nazionale 2008-2012

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Totale unità da assegnare	206,72	198,47	191,41	179,72	177,38

Unità di misura: Milioni di tonnellate di CO₂

Fonte: PNA nazionale 2008-2012



Il Mercato delle Unità di Emissione

La differenza maggiore rispetto al PNA 2005 - 2007 riguarda i settori termoelettrico e della raffinazione. Nello specifico, per il settore termoelettrico, la nuova proposta di assegnazione è passata da 131,06 MtCO₂/anno a 100,66 MtCO₂/anno mentre per il settore della raffinazione è passata da 23,76 MtCO₂/anno a 20,06 MtCO₂/anno. I dati riportati in tabella mostrano le differenze di assegnazione per settori esistenti nei due piani.

Distribuzione per attività delle assegnazioni medie annue

Attività energetiche	Assegnazione 2005-2007	Assegnazione 2008-2012 proposta
Termoelettrico non cogenerativo e cogenerativo	131,6	100,66
Altri impianti di combustione	14,9	14,52
Teleriscaldamento	0,23	0,23
Raffinazione	23,76	20,06
Compressione e metanodotti	0,88	0,88
Altro	13,78	13,41

Unità di misura: Milioni di tonnellate di CO₂

Fonte: PNA nazionali 2005-2007 e 2008-2012

Alla fine di ogni anno, il gestore dell'impianto deve dichiarare all'Autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte nell'anno in corso. Tali comunicazioni si attengono alle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni che la Commissione ha adottato basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV alla Direttiva stessa.

Si procede, dunque, ad una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi di cui all'allegato V della Direttiva stessa. L'attività di verifica è volta ad accertare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentati. Qualora le verifiche delle comunicazioni non soddisfino i criteri di cui all'allegato, il gestore non potrà trasferire unità finché la sua comunicazione non sarà conforme.

Il Registro Nazionale delle unità

Le unità assegnate a ciascun impianto vengono riportate presso un Registro nazionale. Il Registro è una banca dati elettronica, standardizzata e sicura, attraverso la quale è possibile effettuare il rilascio, il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle unità. Queste attività sono affidate all'Autorità Nazionale Competente (ANC), istituita presso il Ministero dell'Ambiente.

A livello europeo i Registri nazionali dei 27 Stati membri della Comunità Europea sono interconnessi tra loro attraverso un Registro centrale denomina-

Il Mercato delle Unità di Emissione

to catalogo indipendente comunitario delle operazioni, *Community Independent Transaction Log* - CITL, al fine di evitare eventuali irregolarità e garantire la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto. Il CITL esegue controlli automatici su ogni trasferimento di unità, per assicurare il rispetto delle regole della Direttiva ETS.


Concretamente il sistema prevede che l'ANC apra un conto nel Registro nazionale per ogni gestore degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva ETS; su tale conto vengono poi depositate le unità allocate all'impianto in base al PNA. Il Registro permette, al titolare di un conto, di trasferire le unità stesse su altri conti, sia a livello nazionale che internazionale.

Oltre agli impianti sottoposti ad obblighi di riduzione, ogni persona o altra organizzazione interessata a comprare o vendere unità sul mercato, può aprire un conto presso il Registro.

La gestione del Registro è affidata ad un amministratore di registro, nominato dall'Autorità nazionale, che si occupa di tutti i compiti amministrativi necessari e della gestione operativa. Il Ministero dell'Ambiente ha indicato l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici) come gestore del Registro Nazionale italiano delle unità di emissione.

Il Registro italiano è basato sul software *Greenhouse gas Registry for Emissions Trading Arrangements* - GRETA, un sistema informatico per la gestione del registro delle emissioni, adottato dall'Italia sulla base degli accordi intercorsi tra *Department for Environment, Food and Rural Affairs* - DEFRA (Ministero dell'Ambiente britannico) ed il Ministero dell'Ambiente.

Ciclo annuale dell'ETS



Il Mercato delle Unità di Emissione

La Direttiva Linking

L'Unione Europea ha evidenziato l'opportunità di promuovere i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto - attuazione congiunta (JI) e meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) - all'interno dell'ETS. Richiamando l'opportunità e l'importanza dei citati meccanismi "per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas ad effetto serra, sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario" e sottolineando il ruolo supplementare degli stessi rispetto alle misure nazionali, ha disposto che "i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005" (art. 30 della Direttiva 2003/87/CE).

A completamento della Direttiva ETS, è stata approvata, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 ottobre 2004, la Direttiva 2004/101/CE, la c.d. *Linking* al fine di integrare i meccanismi flessibili con il sistema di Emission Trading previsto dalla Direttiva 2003/87/CE e per fornire un'ampia possibilità di scelta alle imprese.

La Direttiva Linking ha riconosciuto i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto - CDM e JI - all'interno del sistema comunitario, stabilendo la validità dei crediti di emissione derivanti dall'attuazione di tali progetti per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni.

Nel PNA nazionale sarà, pertanto, specificata la percentuale dell'obbligo per la quale i gestori saranno autorizzati ad utilizzare i CERs e gli ERUs per il previsto adempimento.

L'organizzazione del Mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra

Al fine di consentire la negoziazione delle unità di emissione (EUA), il GME ha predisposto un Mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra, consistente in una piattaforma informatica alla quale è possibile accedere attraverso una connessione ad internet in condizioni di sicurezza.

Tale mercato prevede la contrattazione delle unità di emissione attraverso un sistema di negoziazione continua con consegna "a pronti" (spot) organizzata in sessioni giornaliere dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi.

La partecipazione al mercato è prevista per qualsiasi operatore in possesso di un conto deposito delle unità di emissione presso uno dei Registri europei.


Per essere ammessi al mercato, gli operatori devono presentare una domanda di ammissione e sottoscrivere un contratto di adesione con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento del Mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra. Tutta la documentazione necessaria, compreso il Regolamento, viene resa disponibile e consultabile sul sito istituzionale del GME.

Ai fini del funzionamento del meccanismo di mercato e a garanzia della sicurezza delle transazioni, il GME ha aperto un conto deposito delle unità di emissione presso il Registro tenuto dall'APAT. Gli operatori ammessi al mercato che intendono vendere le unità di emissione nella sede di negoziazione del

Il Mercato delle Unità di Emissione

GME trasferiscono le unità che intendono scambiare sul conto proprietà intestato al GME.

Lo schema di seguito mostra il meccanismo di trasferimento delle unità presso il conto deposito del GME:



Inoltre, l'operatore che intende acquistare unità di emissione sul mercato dovrà versare un deposito iniziale, su un conto corrente bancario intestato al GME, a totale garanzia delle operazioni di mercato. I dettagli del conto sono reperibili sul sito istituzionale del GME.

Durante le sessioni di mercato verrà calcolato in tempo reale, relativamente a ciascun operatore, il deposito disponibile sottraendo dal deposito iniziale il controvalore delle transazioni in acquisto concluse o inserite e/o aggiungendo il controvalore delle transazioni in vendita concluse. Le proposte in acquisto non coperte dal deposito disponibile verranno invece respinte per l'intera quantità proposta. Nel caso in cui il numero di unità disponibili sul conto deposito dell'operatore non sia sufficiente a coprire una proposta in vendita dello stesso operatore, tale proposta verrà respinta per l'intera quantità proposta. Le proposte di acquisto e di vendita vengono ordinate in un book di negoziazione. Ciascun book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo uguale, secondo l'ordine temporale di ricevimento da parte del sistema informatico del GME.

Il GME organizza un book di negoziazione diverso per ciascun periodo di riferimento ("Fase I 2005-2007" e "Fase II 2008-2012") delle unità di emissione assegnate dai Piani di Assegnazione Nazionali (EUAs). E' inoltre prevista la possibilità di organizzare un book di negoziazione dei crediti di emissioni (CERs e ERUs) derivanti dai meccanismi flessibili CDM e JI previsti dal Protocollo di Kyoto. Gli operatori inseriscono le proposte di acquisto o di vendita indicando:

Il Mercato delle Unità di Emissione

- Tipologia di unità (EUA Fase I, EUA Fase II, CERs)
- Tipo di operazione (acquisto o vendita)
- Quantità
- Prezzo (nel caso di proposta con limite di prezzo).

L'operatore può anche inserire proposte di acquisto o di vendita "a mercato" abbinando la proposta a capienza con le migliori proposte di vendita o di acquisto presenti al momento dell'immissione della proposta nel book di negoziazione. E' possibile modificare o cancellare le proposte di negoziazione che non sono state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità. Nel caso di proposte accettate parzialmente, la modifica o la cancellazione può effettuarsi solo per la parte residua. Le proposte modificate, in ogni caso, perdono la priorità temporale acquisita.

Alla chiusura della sessione, tutte le operazioni riguardanti i pagamenti a favore del venditore, il trasferimento delle unità di emissione sul conto dell'acquirente e la restituzione delle unità rimaste invendute vengono gestite dal GME, su richiesta dell'operatore. Terminate le sessioni, gli operatori riceveranno le conferme delle transazioni.

Il GME effettuerà i pagamenti a favore di ciascun operatore venditore incrementando il deposito disponibile dell'operatore stesso e diminuendo il deposito disponibile dell'operatore acquirente. L'operatore potrà, in qualunque momento, richiedere il pagamento del deposito disponibile – uguale all'ammontare netto tra deposito iniziale, ricavi da vendite e costi per acquisti sul mercato – sul conto corrente bancario indicato dall'operatore all'atto della registrazione. Il GME provvederà al pagamento del deposito disponibile entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'operatore.

Il trasferimento delle unità di emissione verrà gestito dal GME che, su richiesta dell'operatore, sposterà le unità dal conto deposito del GME al conto deposito di ciascun operatore presso uno dei Registri tra loro connessi. In seguito all'operazione di trasferimento, i conti deposito delle unità di emissione degli operatori si aggiornano in tempo reale.

La fatturazione degli importi relativi alle contrattazioni avvenute durante le sessioni di mercato viene espletata tra le controparti (i dati per la fatturazione sono contenuti nelle conferme delle transazioni disponibili alla chiusura del mercato).

La gestione dell'IVA non viene effettuata dal GME in quanto l'aliquota può variare a seconda del tipo di operatore e del Paese in cui opera.

Per la partecipazione degli operatori al Mercato delle Unità di Emissione è previsto il pagamento di corrispettivi a favore del GME, il cui valore è pubblicato sul sito istituzionale del GME stesso.

Il Mercato delle Unità di Emissione

Le principali piattaforme di scambio europee

Le principali piattaforme di scambio europee sono:

- European Climate Exchange (ECX), con base in Olanda;
- European Energy Exchange (EEX), con base in Germania;
- Nord Pool, con base in Norvegia;
- Powernext, con base in Francia;
- Energy Exchange Austria (EXAA);
- Komodnita Burza Bratislava (KBB);
- Climex Alliance, nato dall'unione di operatori locali tra cui: New Values, SendeCO2, Amsterdam Power Exchange (APX), the APX Power UK, euets.com e STX Energy Services.

I prodotti scambiati nelle principali borse europee sono riportate nella tabella seguente:

Principali borse europee e prodotti scambiati

Borsa	Data d'inizio	Prodotti
Nord Pool	11.02.2005	Spot, Futures, scadenza a Dicembre 05-07
EEX	09.03.2005	Spot, Futures
ECX	22.04.2005	Futures, scadenza a Mar/Giu/Sett/Dic 05-07; Mar/Dic 2008; Dic 2009-2012
Climex Alliance	22.06.2005	Spot
Powernext	24.06.2005	Spot
EXAA	28.06.2005	Spot
KBB	27.12.2005	Spot

Fonte: elaborazione su dati delle borse

APPENDICE NORMATIVA

Appendice normativa

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2003

che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.
- (2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto al livello del 1990.

- (3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ⁽⁶⁾ è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

- (4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁷⁾, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8 % rispetto al livello del 1990.

- (5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

- (6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas a effetto serra nella Comunità ⁽⁸⁾, ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

- (7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

Appendice normativa

- (8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.
- (9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.
- (10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.
- (11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notificano le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽¹⁾.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽²⁾.
- (15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.
- (16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.
- (17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.
- (18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.
- (19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.
- (20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica.
- (21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽³⁾ istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.
- (22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽¹⁾ GUL 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁽²⁾ GUL 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽³⁾ GUL 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Appendice normativa

- (23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.
- (24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.
- (25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.
- (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.
- (30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà

sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
- b) «emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
- c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
- d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
- e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
- f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
- g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Appendice normativa

- h) «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;
- i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
- j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

- a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
- b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
- c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
- d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;
- d) disposizioni in tema di comunicazioni, e
- e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Appendice normativa

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

Articolo 10

Metodo di assegnazione

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95 % delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

- a) tra persone all'interno della Comunità;
- b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

Articolo 13

Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

- Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.
- Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.
- Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

Articolo 15

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

Articolo 16

Sanzioni

- Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
- Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.
- Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate

durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

Articolo 17

Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Articolo 18

Autorità competente

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Articolo 19

Registri

- Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.
- Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

Appendice normativa

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.

Articolo 20

Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

Appendice normativa

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (*) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

(*) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

- in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
- saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
- saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

Articolo 28

Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Appendice normativa

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

- a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;
- b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e
- c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

Articolo 29

Forza maggiore

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

- a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;
- b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;
- c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;
- d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto;
- e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;
- g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;
- h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;
- i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;
- j) il raggruppamento;
- k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici.

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

Appendice normativa

3. Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005. L'utilizzo dei meccanismi è complementare all'azione interna, ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

Articolo 31

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

Appendice normativa

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
<i>Attività energetiche</i>	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
<i>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</i>	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
<i>Industria dei prodotti minerali</i>	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³	Biossido di carbonio
<i>Altre attività</i>	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	Biossido di carbonio
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30

Biossido di carbonio (CO₂)
 Metano (CH₄)
 Protossido di azoto (N₂O)
 Idrofluorocarburi (HFC)
 Perfluorocarburi (PFC)
 Esafluoro di zolfo (SF₆)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.
2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.
3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.
4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

Appendice normativa

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

$$\text{Dati relativi all'attività} \times \text{Fattore di emissione} \times \text{Fattore di ossidazione}$$

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffinaria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività,
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
 - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 - c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
 - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
 - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
 - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia**Analisi strategica**

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispose un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Appendice normativa

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
 - a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
 - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
-

Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1** Il presente Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas ad effetto serra (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra (nel seguito: EM) di cui alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 "che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio", come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 "recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto" e successive modifiche ed integrazioni e di cui ai relativi provvedimenti di recepimento.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1** Ai fini del Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) Per APAT si intende l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che gestisce il Registro delle quote di emissione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006;
 - b) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
 - c) per CER (Certified Emission Reduction) si intende un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
 - d) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore ai fini della partecipazione all'EM;
 - e) per codice di identificazione della proposta o transazione si intende la

Appendice normativa

- sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una proposta o transazione effettuata durante una sessione del mercato;
- f) per conto deposito del GME si intende il conto aperto dal GME presso il registro dell'APAT;
 - g) per conto deposito dell'operatore si intende il conto aperto dall'operatore presso il Registro dell'APAT ovvero presso un qualunque altro Registro europeo;
 - h) per controvalore delle transazioni in acquisto si intende la somma dei prodotti tra il numero di unità di emissione acquistate per i rispettivi prezzi unitari di acquisto;
 - i) per controvalore delle transazioni in vendita si intende la somma dei prodotti tra il numero di unità di emissione vendute per i rispettivi prezzi unitari di vendita;
 - j) per deposito disponibile si intende il deposito iniziale fruttifero versato dall'operatore acquirente prima dell'avvio della sessione del mercato eventualmente incrementato dei crediti nascenti dalle transazioni in vendita e ridotto dei debiti nascenti dalle transazioni in acquisto realizzate durante la stessa sessione di mercato nonché del controvalore delle proposte in acquisto inserite nel book di negoziazione e non ancora abbinate;
 - k) per deposito iniziale fruttifero si intende il deposito versato dall'operatore acquirente prima dell'avvio della sessione del mercato al fine della presentazione delle proposte di acquisto sul book di negoziazione;
 - l) per ERU (Emission Reduction Unit) si intende un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto stesso;
 - m) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
 - n) per EUA (European Unit Allowance) si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente ai sensi della direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni;
 - o) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato Italiano a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
 - p) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, organizza e gestisce una sede per la contrattazione delle quote di emissione di cui alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 "che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio" e successive modifiche e integrazioni, nonché ai relativi provvedimenti di recepimento;
 - q) per istituto tesoriere si intende l'istituto di credito a cui il GME affida il servizio di tesoreria;

- r) per mercato si intende l'EM;
- s) per EM si intende il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra, organizzato e gestito dal GME per la contrattazione delle unità di emissione;
- t) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di mercato;
- u) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato;
- v) per periodo di riferimento si intende il periodo di validità, così come definito nella Direttiva 2003/87/CE;
- w) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio di tutte le transazioni di unità di emissione eseguite durante una sessione di mercato, ponderato per le relative quantità e calcolato per ciascuna tipologia e per ciascun periodo di riferimento;
- x) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;
- y) per sessione di mercato si intende il periodo di tempo all'interno del quale possono essere immesse le proposte di negoziazione;
- z) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare proposte di negoziazione sul mercato;
- aa) per tipologia si intende la suddivisione delle unità di emissione in CER, ERU ed EUA;
- bb) per unità di emissione si intendono: EUA, CER e ERU;
- cc) per transazione si intende l'esito risultante dall'abbinamento di una o più proposte di negoziazione in acquisto con una o più proposte di negoziazione in vendita.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1** Nel predisporre il Regolamento il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 3.2** Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.3** Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4** Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sull'EM agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Appendice normativa

- 3.5** Il GME predispone le modifiche e le integrazioni al Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1** Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito: DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2** Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3** Il GME predispone le modifiche e le integrazioni alle DTF e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Le modifiche e le integrazioni alle DTF entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1** Ai fini del mercato:
- a) l'unità di misura della unità di emissione è la tonnellata di CO₂;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari delle unità di emissione è l'Euro/unità di emissione, con specificazione di due decimali.
- 5.2** Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico dell'EM**

- 6.1** L'accesso al sistema informatico dell'EM avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 6.2** Gli operatori accedono all'EM attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle transazioni.
- 6.3** Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico dell'EM.

Articolo 7**Corrispettivi per i servizi erogati dal GME**

- 7.1** Gli operatori dell'EM, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni unità di emissione negoziata.
- 7.2** La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1 è definita annualmente dal GME ed è pubblicata sul proprio sito internet

Articolo 8**Informazioni sulle sessioni dell'EM**

- 8.1** I dati ed i risultati dell'EM, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati dell'EM che lo riguardano direttamente.
- 8.2** Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o provvedimenti della Pubblica Autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle proposte di negoziazione ed alle transazioni per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 9**Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1** Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico dell'EM il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico dell'EM.
- 9.2** Le proposte di negoziazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'EM. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

Appendice normativa

- 9.3** Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Titolo II AMMISSIONE ALL'EM

Articolo 10 Requisiti per l'ammissione all'EM

- 10.1** Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 10.2** Non possono partecipare al mercato i soggetti che siano stati esclusi dallo stesso, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 16.

Articolo 11 Domanda di ammissione all'EM e contratto di adesione

- 11.1** Il soggetto che intende partecipare all'EM presenta al GME:
- una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1);
 - copia sottoscritta del contratto di adesione al mercato, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 12 Procedura di ammissione all'EM

- 12.1** Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione di cui al precedente Articolo 11, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
- 12.2** Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 12.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 12.3** Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 13**Elenco degli operatori ammessi all'EM**

- 13.1** Gli operatori ammessi all'EM secondo quanto previsto al precedente Articolo 12 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi all'EM", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 13.2** Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi all'EM contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
 - d) coordinate bancarie dell'operatore;
 - e) regime fiscale dell'operatore.
- 13.3** Il GME pubblica sul proprio sito internet, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.
- 13.4** Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 14**Verifiche**

- 14.1** Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'EM secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sull'EM, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 15**Obblighi di comunicazione**

- 15.1** Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione all'EM ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 13, comma 13.2 dichiarati dall'operatore e inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

Appendice normativa

- 15.2** A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 15.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti al mercato.

Articolo 16

Esclusione su richiesta dal mercato

- 16.1** Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 16.2** L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 16.1;
 - la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 16.1
- 16.3** L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
- 16.4** Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi Articolo 39 e Articolo 40, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle contrattazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI DELL'EM

Articolo 17

Unità di emissione ammesse alle contrattazioni

- 17.1** Sull'EM è ammessa la contrattazione delle unità di emissione di valore pari ad una tonnellata di CO₂ previste dalla Direttiva 2003/87/CE e dalla Direttiva 2004/101/CE.
- 17.2** La tipologia ed il periodo di riferimento delle unità di emissione ammesse alla contrattazione sull'EM sono pubblicate sul sito internet del GME.

Articolo 18

Oggetto dell'EM

- 18.1** Sull'EM gli operatori acquistano e vendono unità di emissione secondo le modalità indicate nel Regolamento e nelle DTF.
- 18.2** Il GME non è controparte degli operatori per le transazioni concluse sull'EM.

Articolo 19
Modalità delle contrattazioni

- 19.1** Le contrattazioni sull'EM si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
- 19.2** I giorni e gli orari delle sessioni di mercato dell'EM sono definiti nelle DTF.
- 19.3** Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario delle sessioni.

Articolo 20
Informazioni relative all'EM

- 20.1** Il GME, durante lo svolgimento di ogni sessione di mercato, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, comunica agli operatori almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
 - b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite;
 - c) prezzo minimo e massimo;
 - d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
 - e) volume scambiato.
- 20.2** Il GME, al termine di ogni sessione di mercato pubblica per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite;
 - b) prezzo di riferimento;
 - c) volume scambiato.

Articolo 21
Presentazione delle proposte di negoziazione

- 21.1** Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni.
- 21.2** Durante la sessione di mercato gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando la tipologia, il periodo di riferimento e la quantità delle unità di emissione oggetto della proposta stessa, nonché il relativo prezzo unitario.
- 21.3** La quantità minima negoziabile è definita nelle DTF.
- 21.4** Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno

Appendice normativa

origine, per ciascuna tipologia e per ciascun periodo di riferimento delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita.

- 21.5** Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.
- 21.6** Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 21.7** Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
- 21.8** Durante una sessione di mercato, gli operatori possono ritirare le loro proposte di negoziazione mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione qualora le stesse non siano ancora state oggetto di abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 23.
- 21.9** Durante una sessione di mercato, gli operatori possono modificare le proposte di negoziazione immesse nel book di negoziazione qualora le stesse non siano ancora state oggetto di abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 23. In caso di proposte di negoziazione parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte di negoziazione modificate perdono la priorità temporale acquisita.
- 21.10** Le proposte di negoziazione non abbinate ai sensi del successivo Articolo 23 sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di mercato.
- 21.11** Le modalità di inserimento delle proposte di negoziazione sono definite nelle DTF.

Articolo 22

Verifica della capienza delle proposte di negoziazione

- 22.1** Una proposta di acquisto è valida quando il relativo controvalore risulti minore o uguale all'importo del deposito disponibile dell'operatore di cui al successivo Articolo 27, commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5
- 22.2** Qualora il controvalore della proposta di acquisto presentata da un operatore risulti maggiore dell'importo del deposito disponibile dell'opera-

tore, di cui al successivo Articolo 27, commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5, la proposta viene respinta.

- 22.3** Una proposta di vendita è valida quando il numero di unità di emissione indicato nella proposta stessa risulti minore o uguale al numero di unità di emissione vendibili dell'operatore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2.
- 22.4** Qualora la quantità della proposta di vendita presentata da un operatore risulti maggiore del numero di unità di emissioni vendibili dell'operatore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2, la proposta viene respinta.

Articolo 23 **Esecuzione delle transazioni**

- 23.1** Durante la sessione di mercato, le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte di negoziazione secondo i seguenti criteri:
- a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;
 - b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;
 - c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita presenti al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;
 - d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di acquisto presenti al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4.
- 23.2** Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta di negoziazione avente priorità temporale superiore.
- 23.3** Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta di negoziazione originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene cancellata.

Appendice normativa

Articolo 24

Registrazione delle transazioni eseguite

- 24.1** Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato relative a:
- a) codice di identificazione della transazione;
 - b) prezzo unitario;
 - c) quantità;
 - d) tipologia;
 - e) periodo di riferimento;
 - f) giorno e orario di esecuzione;
 - g) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 25

Condizioni di emergenza

- 25.1** Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di collegarsi al Registro dell'APAT;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le proposte di negoziazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 21, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico dell'EM, non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione del mercato;
 - d) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico dell'EM o nei sistemi di telecomunicazione del GME, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione del mercato.
- 25.2** Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera a), il GME comunica agli operatori, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e l'eventuale nuovo termine di apertura della sessione del mercato. In presenza di eventi di particolare gravità, il GME annulla la seduta e ne dà comunicazione agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
- 25.3** Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera b), il GME comunica agli operatori, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione del mercato. In presenza di eventi di particolare gravità, qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persistano le condizioni di cui al precedente comma 25.1, lettera b), il GME annulla la seduta e ne dà comunicazione agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
- 25.4** Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera c),

il GME sospende le operazioni sull'EM e comunica agli operatori la durata presunta della sospensione, secondo le modalità definite nelle DTF.

- 25.5** Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 25.1, lettera d) sono definite nelle DTF.
- 25.6** Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti derivanti dai malfunzionamenti del sistema informatico, compresi i casi di cui al precedente comma 25.1, dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi dovuti ad interventi di soggetti terzi o comunque al di fuori del suo controllo.

Articolo 26 **Funzionamento del sistema informatico dell'EM**

- 26.1** In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico dell'EM, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione di mercato.
- 26.2** Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico dell'EM, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico dell'EM.

Titolo IV **GARANZIE**

Articolo 27 **Garanzia acquisti**

- 27.1** Al fine della presentazione di proposte di acquisto sul mercato delle unità di emissione, ciascun operatore, entro le ore 17,30 del giorno lavorativo precedente l'apertura della sessione di mercato, rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 27.2** Il deposito iniziale di cui al precedente comma 27.1 viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:
- in riduzione per un importo pari al prodotto tra prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
 - in riduzione per un importo pari alla somma dei prodotti tra i prezzi delle offerte in vendita presenti sul book di negoziazione e le relative quantità fino a capienza della quantità della proposta in acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.

Appendice normativa

- 27.3** Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato, ai sensi del precedente comma 27.2, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta.
- 27.4** Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata.
- 27.5** Nell'ipotesi di cui al precedente comma 27.2, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata.
- 27.6** La restituzione del deposito iniziale fruttifero, eventualmente incrementato o ridotto secondo quanto previsto ai precedenti commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5, avviene su richiesta dell'operatore secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 27.7** Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto tesoriere al GME.

Articolo 28 Garanzia vendite

- 28.1** Al fine della presentazione di proposte di vendita sul mercato, ciascun operatore trasferisce entro le ore 17,30 del giorno lavorativo precedente l'apertura della sessione di mercato, una quantità di unità di emissione vendibili sul conto deposito del GME, dandone comunicazione al GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 28.2** Il numero massimo di unità vendibili sul mercato è pari alla quantità di unità di emissione di cui al precedente comma 28.1, eventualmente aggiornata secondo le modalità di seguito indicate:
- a) al momento dell'inserimento di una proposta di vendita, in riduzione per una quantità di unità di emissione pari a quella oggetto della proposta inserita;
 - b) al momento dell'abbinamento di una proposta di acquisto, in aumento per una quantità di unità di emissione pari alla quantità abbinata;
 - c) al momento della cancellazione di una proposta di vendita non ancora abbinata, in aumento per una quantità di unità di emissione pari a quel-

la inserita nella proposta cancellata.

- 28.3** Al termine di ciascuna sessione di mercato, l'operatore può richiedere il trasferimento sul proprio conto, dal conto deposito del GME, della quantità delle proprie unità di emissione di cui, al precedente comma 28.1, così come incrementata o ridotta ai sensi del precedente comma 28.2, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Titolo V FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 29 Conferme

- 29.1** Il GME, entro due ore successive dal termine di ogni sessione, invia, secondo le modalità definite nelle DTF, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con almeno i seguenti dati:
- a) quantità;
 - b) prezzo unitario;
 - c) giorno e ora;
 - d) tipologia;
 - e) periodo di riferimento;
 - f) controvalore delle transazioni in acquisto;
 - g) controvalore delle transazioni in vendita;
 - h) controparti negoziali.

Articolo 30 Fatturazione

- 30.1** Gli operatori venditori emettono fattura nei confronti degli operatori acquirenti.
- 30.2** Il GME, al termine di ciascuna sessione di mercato, rende disponibile agli operatori venditori i dati utili alla fatturazione nei confronti degli operatori acquirenti, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 31 Regolazione finanziaria delle transazioni a favore degli operatori venditori

- 31.1** La regolazione finanziaria delle transazioni in vendita concluse sul mercato viene effettuata incrementando il deposito disponibile dell'operatore venditore del controvalore di tali transazioni.

Articolo 32 Regolazione finanziaria delle transazioni degli operatori acquirenti

- 32.1** La regolazione finanziaria delle transazioni in acquisto concluse sul mercato viene effettuata riducendo il deposito disponibile dell'operatore acquirente del controvalore di tali transazioni.

Appendice normativa

Titolo VI

LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 33

Liquidazione dei corrispettivi

- 33.1** Al termine di ciascuna sessione dell'EM, il GME valorizza i corrispettivi dovuti al GME stesso ai sensi del precedente Articolo 7, comma 7.1.

Articolo 34

Fatturazione dei corrispettivi

- 34.1** Il periodo e le modalità di fatturazione dei corrispettivi relativi alle unità di emissione negoziate sull'EM sono definiti nelle DTF. Il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per le contrattazioni sul mercato delle unità di emissione, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1
- 34.2** Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione al momento dell'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.

Articolo 35

Contenuto delle fatture

- 35.1** Le fatture di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, evidenziano per ciascuna sessione dell'EM, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) il numero di unità di emissione relative alle transazioni concluse;
 - b) i corrispettivi relativi alle unità di emissione negoziate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
 - c) il regime fiscale applicato;
 - d) l'importo totale;

Articolo 36

Pagamento dei corrispettivi

- 36.1** Gli operatori, sulla base delle fatture ricevute dal GME ai sensi del precedente Articolo 34, commi 34.1 e 34.2, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, fanno pervenire all'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi.

Titolo VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 37
Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 37.1** Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle proposte di negoziazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 38
Sanzioni

- 38.1** Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 37, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 39, le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - e) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 38.2** Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

Appendice normativa

- 38.3** Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 38.4** Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
- 38.5** Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 38.3.
- 38.6** Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.
- 38.7** La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato.

Articolo 39 Gradualità delle sanzioni

- 39.1** Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto in forma privata;
 - richiamo scritto in forma pubblica;
 - sospensione dal mercato per un numero di sessioni di mercato non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni di mercato.
- 39.2** Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 39.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto in forma pubblica;
 - sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 39.3** Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi;
- b) esclusione dal mercato.

39.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 39.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
- b) esclusione dal mercato.

Articolo 40

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento dei corrispettivi

40.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 39, il GME può sospendere l'operatore dal mercato nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1. secondo quanto previsto al precedente Articolo 36. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 41

Pubblicità delle sanzioni

41.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 38, comma 38.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 44. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

CAPO II CONTESTAZIONI

Articolo 42

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

42.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione

Appendice normativa

- di mercato, utilizzando appositi moduli disponibili sul sito internet del GME.
- 42.2** Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della proposta di negoziazione e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato;
 - b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 43 Verifica delle contestazioni

- 43.1** Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica.
- 43.2** Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato delle unità di emissione oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascuna unità di emissione oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
- a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato e il prezzo indicato nella proposta;
 - b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato;
 - c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 44 Risoluzione delle controversie

- 44.1** Può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:
- a) avverso il diniego di ammissione al mercato;
 - b) avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 38, comma 38.1;
 - c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 43.
- 44.2** Oltre a quanto previsto al precedente comma 44.1, il Collegio arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.
- 44.3** Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal

GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

- 44.4** Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 44.5** Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

- 45.1** I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo del mercato.

Articolo 46

Entrata in vigore

- 46.1** Il Regolamento è pubblicato sul sito internet del GME ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

